

R. G. n. 91/2017



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

SEZIONE CIVILE – SOTTO SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando

SENTENZA

nella causa promossa da:

CAVERNI RICCARDO CF: CVRRCR65B18D612H

con l'avv. FORTUNAT ANDREA, FROSALI ANDREA

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

con l'avv. CALZONE CARMINE

visto l'art. 429 c.p.c.,

A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 341 2016 00065159 73 000 emesso nei confronti della parte ricorrente;

B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Arezzo, 12/07/2017.

Il giudice

dr. Leonardo Pucci

MOTIVAZIONE

Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:

Si costituiva l'Istituto resistente contestando sostanzialmente l'opposizione e, preliminarmente la decadenza dall'impugnativa dell'avviso.

Nel merito occorre evidenziare che, l'art. 1 co. 1 del DL 338/1989 citato dispone che «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

In merito a detto aspetto occorre innanzitutto rilevare come per l'aspetto meramente previdenziale vi possa essere un scollamento tra retribuzione effettivamente riconosciuta ai dipendenti e monte retributivo valutabile ai fini della contribuzione, la quale, dunque, a prescindere da quanto effettivamente

versato (legittimamente sulla base di un determinato CCNL), deve sempre essere corrisposta prendendo a base imponibile la retribuzione di quel CCNL che, in caso di pluralità di accordi collettivi, sia stato stipulato dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative nel settore a livello nazionale (cfr., Cassazione civile sez. lav. 09 febbraio 2004 n. 2387: «L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella l. 7 dicembre 1989 n. 389. Nè su tale disposizione, interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 25, l. 28 dicembre 1995 n. 549, nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria, incide, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, l'art. 3 d.l. 14 giugno 1996 n. 318, conv. dalla l. 29 luglio 1996 n. 402, giacché quest'ultima disposizione - con la quale il legislatore ha inteso evitare interpretazioni della normativa contrattuale in contrasto con la volontà espressa dalle parti stipulanti, ammettendo che, entro certi limiti, ai fini della retribuzione contributiva, vengano conglobati o anche esclusi, dagli istituti retributivi diretti o indiretti, emolumenti istituiti dalla contrattazione collettiva - non è a sua volta di interpretazione autentica di quella precedente, nè è dotata di efficacia retroattiva, non potendosi determinare i contributi previdenziali sulla base di una disposizione che non era vigente al momento della maturazione dell'obbligo»).

3- In linea generale, giova poi ricordare che INPS, convenuto in via formale, è in realtà la parte ricorrente sostanzialmente, la quale, al fine di poter pretendere il versamento dei contributi ha l'onere di dimostrare il rapporto giuridico sulla base del quale detti contributi sorgono.

Allora, nel caso di specie, sarebbe spettato ad INPS provare che il contratto collettivo stipulato tra da UNAPASS, ANAPA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA e FNA fosse proprio quello stipulato «dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale» e soltanto successivamente, quindi, avrebbe avuto la possibilità di dimostrare che quello applicato dalla parte ricorrente presentasse condizioni di minor favore.

Dal verbale ispettivo, al contrario, non si evince alcuna indagine in tal senso, né la prova è stata offerta (o chiesta) nel presente giudizio, con la conseguenza che rimane del tutto irrilevante in questa sede esprimere una valutazione di tipo comparativo (cfr., Cassazione civile sez. lav. 20 aprile 1999 n. 3912: «In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, qualora non venga fornita la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo, ogni indagine in ordine ai limiti e alla definizione della valutazione comparativa delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria è fuori luogo. (Nel caso di specie l'Inps si era limitato a ricordare il contenuto dell'art. 2, comma 25, l. n. 549 del 1995, di interpretazione autentica dell'art. 1 d.l. n. 338 del 1989 convertito nella l. n. 389 del 1989, nonché il contenuto del d.m. 25 marzo 1994 secondo il quale il numero totale degli aderenti all'Unione cristiana italiana commercio e turismo sarebbe stato, all'epoca dei fatti di causa, molto esiguo)»).

4- Per le ragioni esposte, allora, deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.

5- Le spese di lite al contrario, possono essere interamente compensate, alla luce della particolarità del caso e della complessità della normativa di settore.

Arezzo, 12/07/2017

Il giudice
dr. Leonardo Pucci